II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE

DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 13 dicembre 1976

relativa all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di contingenti tariffari per taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo

(76/908/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

in accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

1. A partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1977 i dazi applicabili in tutti i territori doganali della Comunità ai prodotti indicati nell'allegato A, sono totalmente sospesi nel quadro di contingenti tariffari comunitari, espressi in unità di conto, e corrispondenti per ciascuno Stato membro ai rispettivi importi indicati nella colonna 3 dell'allegato A.

2. Il beneficio di ciascuno di questi contingenti tariffari è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato B. Tuttavia le importazioni che beneficiano già, da parte dei nove Stati membri della Comunità, dell'esenzione dai dazi doganali a norma di un altro regime tariffario preferenziale non sono imputabili su questi contingenti tariffari. La nozione di prodotti originari ai fini dell'applicazione della presente decisione è definita secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione d'origine delle merci [1].

3. Su ciascuno degli importi dei contingenti tariffari indicati nella colonna 5 dell'allegato A, l'imputazione è limitata, per ciascuno dei paesi e territori di cui al paragrafo 2, all'importo massimo indicato in percentuale nella colonna 4 dell'allegato A, in corrispondenza di ciascuna categoria di prodotti.

4. Qualsiasi modifica dell'allegato B, specialmente in caso di aggiunta di nuovi paesi o territori beneficiari di preferenze tariffarie, può determinare un corrispondente adattamento degli importi massimi della percentuale indicata nella colonna 4 dell'allegato A e dei massimali e contingenti tariffari indicati rispettivamente nelle colonne 3 e 5 dell'allegato A.

Articolo 2

1. Gli Stati membri gestiscono i loro contingenti tariffari conformemente alle proprie disposizioni in materia.

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

2. Lo stato di esaurimento effettivo delle quote degli Stati membri è accertato sulla base delle importazioni dei prodotti in questione, presentati in dogana, accompagnati da una dichiarazione di immissione in consumo, secondo il valore in dogana dei prodotti stessi che devono essere corredati di un certificato di origine conforme alle norme stabilite all'articolo 1, paragrafo 2.

3. Una merce può essere ammessa al beneficio del contingente tariffario soltanto se il certificato d'origine di cui al paragrafo 2 è presentato prima della data di rispristino della riscossione dei dazi.

Articolo 3

Ciascuno Stato membro ripristina la riscossione dei dazi sospesi nei confronti di un paese o territorio di cui all'allegato B, non appena constati che le imputazioni sul suo contingente nazionale di tali prodotti originari di questo paese o territorio, hanno raggiunto l'importo massimo contemplato nella colonna 4 dell'allegato A.

Tale ripristino è immediatamente comunicato alla Commissione che ne informa senza indugio gli altri Stati membri. A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, le eventuali conseguenze di una simile situazione riguardo al totale cumulato di cui alla colonna 3 dell'allegato A vengono immediatamente esaminate in comune.

Articolo 4

Gli Stati membri informano almeno mensilmente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sui loro contingenti.

Articolo 5

Gli Stati membri emanano, in stretta collaborazione con la Commissione, tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione delle precedenti disposizioni.

Articolo 6

Gli Stati membri emanano tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1976.

Il Presidente

M. van der STOEL

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti oggetto di un contingente tariffario a dazio nullo nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate a favore dei paesi e territori in via di sviluppo

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Totale cumulato colonna 5 (in unità di conto)	Importo massimo in percentuale per paese e territorio	Volume delle quote attribuite agli Stati membri (in unità di conto)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio	12 091 800	40	R.f. di Germania: 3 325 245 Benelux: 1 269 640 Francia: 2 297 440 Italia: 1 813 770 Danimarca: 604 590 Irlanda: 120 920 Regno Unito: 2 660 195
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine: A. semplicemente laminate o estruse a caldo D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.): I. semplicemente placcate: a) laminate o estruse a caldo	7 493 900	50	R.f. di Germania: 2 060 810 Benelux: 786 860 Francia: 1 423 840 Italia: 1 124 090 Danimarca: 374 700 Irlanda: 74 940 Regno Unito: 1 648 660
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo: A. Lamiere dette « magnetiche » B. altre lamiere: I. semplicemente laminate a caldo II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: b) di più di 1 mm ma meno di 3 mm c) di 1 mm o meno III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie: b) stagnate c) zincate o piombate d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) V. altrimenti foggiate o lavorate: a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare: 2. altre	23 440 200	30	R. f. di Germania: 6 446 055 Benelux: 2 461 220 Francia: 4 453 640 Italia: 3 516 030 Danimarca: 1 172 010 Irlanda: 234 400 Regno Unito: 5 156 845

ALLEGATO B

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate

I. PAESI INDIPENDENTI

Afganistan
Algeria
Alto Volta
Angola
Arabia Saudita
Argentina
Bahamas (isole)
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Benin
Butan
Birmania
Bolivia
Botswana
Brasile
Burundi
Camerun
Capo Verde (isole del)
Ciad
Cile
Cipro
Colombia
Comore
Congo (Repubblica popolare del)
Corea (Sud)
Costarica
Costa d'Avorio
Cuba
Ecuador
El Salvador
Emirati arabi uniti:
- Abu Dhabi
- Dubai
- Ras-al-Kaymah
- Fujayrah
- Ajman
- Sharjah
- Umm al-Qaywayn

Etiopia
Figi
Filippine
Gabon
Gambia
Gana
Giamaica
Giordania
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea Bissau
Guinea equatoriale
Guiana
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Irak
Iran
Isole São-Tomé e Principe
Iugoslavia
Kenia
Kuwait
Laos
Lesotho
Libano
Liberia
Libia
Madagascar
Malaisia
Malawi
Maldive
Mali
Marocco
Mauritania
Maurizio
Messico
Mozambico
Nauru
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Nuova Guinea papuasiana
Oman
Pakistan
Panama
Paraguay
Perù
Qatar
Repubblica araba d'Egitto
Repubblica araba dello Yemen
Repubblica Centrafricana
Repubblica Dominicana
Repubblica Khmère
Repubblica popolare democratica dello Yemen
Ruanda
Samoa occidentali
Seicelle
Senegal
Sierra Leone
Singapore
Siria
Somalia
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Swaziland
Tanzania
Tailandia
Togo
Tonga
Trinidad e Tobago
Tunisia
Uganda
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Zaire
Zambia

II. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

Afars e Issas (Territorio degli)
Antille olandesi
Belize
Bermude (isole)
Brunei
Caimane (isole) e dipendenze
Christmas (isola)
Cocos (Keeling) (isole)
Corn e Swan (isole)
Falkland (isole) e dipendenze
Gibilterra
Heard e McDonald (isole)
Hong Kong
Isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi (1)
Isole Sopravento (2)
Isole Sottovento (3)
Macao
Mayotte
Norfolk (isola)
Nuova Caledonia e dipendenze
Oceania britannica (4)
Polinesia francese
Isole Wallis e Futuna
Sant'Elena (isola) (incl. Ascensione, Diego Alvarez o Gough, Tristão da Cunha)
Terre australi ed antartiche francesi
Territorio australiano dell'Antartico
Territorio britannico dell'Antartico
Territori britannici dell'Oceano Indiano (Aldabra, Farquhar, isole Chagos, isole Desroches)
Territori dipendenti dalla Nuova Zelanda (isole Cook, isola Niue, isola di Ross, isole Tokelau)
Territori spagnoli in Africa
Timor portoghese
Turks e Caicos (isole)
Vergini (isole) degli Stati Uniti (isole Santa Croce, St. Thomas, St. John, ecc.)

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati ulteriormente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

---

(1) Le isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti comprendono : Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake ; le isole sotto tutela : Caroline, Marianne e Marshall.
(2) Dominica, Sainte Lucie, Saint Vincent.
(3) Antigua, Montserrat, Saint Christophe e Nièves, Anguilla, isole Vergini britanniche.
(4) Isole Gilbert, Tuvalu, isole Salomone britanniche, il condominio delle Nuove Ebridi e l'isola Pitcairn.